



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

COPIA

Registro Generale n. 232

DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO FINANZIARIO

N. 20 DEL 09-12-2021

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER
DECESSO DIPENDENTE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEI CREDITI
DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.**

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio Restaino Ruggiero

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge 7.8.1991 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 3 e 13 e seguenti del D. Lvo 3.2.1993 n. 29;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], del D. Lvo n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000;

VISTI:

il T.U.E.L. - D.Leg.vo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo 118 del 23/11/2011 e ss.mm. ed ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il regolamento relativo all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il decreto sindacale n. 14/2021 di nomina del sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario;

Premesso che in data 06.11.2021 è deceduto il dipendente M. G., assunto presso l'Ente, a far data dall'anno 2004, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato alla cessazione del rapporto di lavoro nella categoria giuridica A con la qualifica di Necroforo;

che il decesso del predetto dipendente risulta dalla certificazione di morte, trasmessa, acquisita agli atti;

Che dalla data del decesso del predetto dipendente il rapporto di lavoro instaurato con questo Ente deve ritenersi risolto di diritto;

Che il suddetto dipendente ha prestato servizio presso questo Ente dall'anno 2004 fino alla data del decesso;

Richiamati:

- l'art.12, comma 8, del CCNI del personale enti locali del 09.05.2006, che prevede: "In caso di decesso del dipendente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del Codice Civile, nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

- l'art.2122 del codice civile, rubricato "Indennità in caso di morte", per il quale "1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità";

Rilevato che, ai sensi dell'art.12, comma 1 lett.c) del CCNL 09.05.2006, l'indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione spettante per quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai dieci anni;

Accertato che il dipendente, assente per motivi di salute, non ha potuto usufruire delle ferie spettanti e che alla data del decesso presentava un residuo ferie maturate e non godute pari a n. 55 giorni;

Richiamata la normativa in materia di pagamento sostitutivo delle ferie non godute, in particolare l'art.28, comma18 del CCNL21.05.2018;

Preso atto che in materia di ferie non fruito e maturate in deroga a quanto stabilito dall'art.5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, (Spending review), secondo cui le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti, devono obbligatoriamente essere fruito e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruito delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Richiamato l'art.28, comma 11 del CCNL 21.05.2018, con cui è disciplinato che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;

Visto l'art.28 del CCNL Comparto Enti Locali del 28.05.2018, secondo cui il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi dell'art.11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c) del CCNL del 09.05.2006; trova in caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10;

Dato atto che le somme spettanti per indennità sostitutiva del preavviso, che normalmente sono attribuite in proprio agli aventi diritto ai sensi dell'art.2122 del Codice Civile (coniuge, figlie, se viventi a carico del prestatore di lavoro, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) vengono in mancanza di questi ultimi erogate per successione agli eredi;

Rilevato che il periodo di preavviso è da considerarsi pari a quattro mensilità, nonché gg. 55 di ferie non godute;

Quantificate le somme dovute agli eredi per indennità per mancato preavviso pari ad € 6.371,68 e per compenso sostitutivo per ferie non godute per un importo complessivo di € 9.740,98;

Ritenuto, per tutto quanto soprarichiamato, di dover liquidare le spettanze derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per causa di morte, a favore del coniuge e dei figli dell'ex dipendente, liquidando e pagando l'intero importo al coniuge e al figlio sul conto corrente dagli stessi comunicato con la nota acquisita al protocollo in data 16.11.2021 con il n. 5250, e che gli stessi hanno autorizzato lo scrivente alla liquidazione degli emolumenti spettanti in favore degli stessi, sollevandolo da ogni responsabilità;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visti:

-il D.Lgs.n.267/2000es.m.i.;

-il D.Lgs.n.165/2001es.m.i.;

-il CCNL Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

Di prendere atto, per ogni conseguente effetto, della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Sig. M.G., a causa del prematuro decesso del medesimo avvenuto in data 06.11.2021;

Di dare atto che il predetto dipendente ha prestato servizio di ruolo presso questa Amministrazione comunale dall'anno 2004;

Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il suddetto dipendente con decorrenza dal 06.11.2021;

Di corrispondere i crediti di lavoro derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del dipendente in questione, quantificati in € 6.371,68 per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.12, comma 8, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 09.05.2006 e all'art.2122 del Codice Civile, quantificata ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. c) del richiamato art.12 del CCNL 09/05/2006, compenso sostitutivo per n. 55 giorni di ferie non godute, per un importo complessivo di € 9.740,98, oltre gli oneri di legge a carico dell'Ente;

Di impegnare e di liquidare in favore degli eredi le suddette spettanze alla sul pertinente stanziamento del bilancio comunale corrispondente alle retribuzioni del personale del centro di responsabilità di assegnazione del dipendente de quo;

Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, agli eredi del dipendente di ruolo, V.C. e M. D.G.;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

La presente determinazione esecutiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e verrà inserita nella raccolta di cui all'art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Restaino Ruggiero



SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lvo n. 267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva con imputazione ai competenti capitoli del bilancio 2021/2023, E.F. 2021.

Li 09.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Restaino Ruggiero



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2021 al 24.12.2021.

Li 09.12.2021

L'INCARICATO
Magnotta Rocco

